REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 per quanto concerne l'elenco delle regioni di produzione di frumento duro nelle quali l'aiuto al frumento duro è concesso in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [1], modificato, da ultimo, dall'atto di adesione, l'aiuto è concesso soltanto per il frumento duro prodotto in zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale ed importante della produzione agricola; che, inoltre, per gli stati membri di produzione tradizionale, l'aiuto è previsto anche per le regioni svantaggiate; che, tenuto conto di tali criteri, occorre pertanto determinare, a norma dell'articolo 396 dell'atto di adesione, le zone di produzione della Spagna in cui l'aiuto alla produzione del frumento duro è concesso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro [2], modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1455/82 [3], ha determinato le regioni di produzione del frumento duro in cui può essere concesso l'aiuto per il frumento duro;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle regioni che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 è completato come segue:

«Spagna

— Comunidad Autónoma: Andalucía

— Provincia: Burgos

— Zone montagnose e collinose, nonché zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE [4].

[4] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.